

Sindacale

- S115-24 - Legge n. 121/2024 – Riforma della filiera formativa tecnologico-professionale - Pubblicata in GU la Legge n. 121/2024, in vigore dal 6 settembre p.v., che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale
- S116-24 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di luglio 2024 - Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto
- S117-24 - Avviso n. 5/2024 – Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy - Fondimpresa con l'Avviso n. 5/2024 "Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy nelle imprese aderenti" finanzia piani condivisi rivolti alla formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di Trasformazione Green o di Economia Circolare nell'ambito delle proprie attività
- S118-24 - Fabbisogni di R. e S. delle imprese – Questionario Confindustria – Fondazione MAI - Confindustria sta supportando la Fondazione MAI nell'acquisizione, tramite apposito questionario, di informazioni sui bisogni di Ricerca e Sviluppo delle imprese, con particolare riferimento ai dottorati innovativi, agli ITS e ai fondi interprofessionali

Fiscalità

- F61-24 - Osservatorio sulla crisi di impresa – UNIONCAMERE - Pubblicato da Unioncamere il primo Osservatorio sulla crisi di impresa

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U46-24 - CONDOMINIO IN UN CLICK edizione n. 3/2024 - Responsabilità dei condomini per parti comuni pericolanti: chi deve intervenire? Chi paga le spese per le innovazioni gravose e voluttuarie? Devono essere aggiornate le tabelle millesimali in caso di recupero a fini abitativi di un sottotetto? Questi alcuni dei quesiti che trovano risposta negli approfondimenti di Condominio in un Click n.3/2024
- U47-24 - Edilizia e urbanistica, rassegna settimanale di giurisprudenza - L'Ance propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti sentenze in materia di edilizia ed urbanistica

Lavori Pubblici

- LL.PP.61-24 - Attuazione delle misure adottate dal Governo in materia di caro materiali - DL Aiuti -
- LL.PP.62-24 - Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 2 al 6 settembre 2024 - La Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti novità in materia di opere pubbliche

Varie

- V36-24 - Webinar DL Salva casa: le novità in edilizia - Organizzato dall'Ance il webinar sulle novità in materia di edilizia introdotte dal DL Salva casa

S115-24 - Legge n. 121/2024 – Riforma della filiera formativa tecnologico-professionale

Publicata in GU la Legge n. 121/2024, in vigore dal 6 settembre p.v., che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2024 è stata pubblicata la Legge n. 121/2024, in vigore dal 6 settembre p.v., che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale.

La legge modifica la sezione III del capo III del decreto-legge n. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022, introducendo l'art. 25-bis con il quale si prevede che, al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", è istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale costituita:

- dai percorsi sperimentali quadriennali del secondo ciclo di istruzione;
- dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) (L. n. 99 del 2022);
- dai percorsi di istruzione e formazione professionale leFP (D.lgs. n. 226 del 2005);
- dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) (DPCM 25 gennaio 2008).

Di seguito si riportano, in sintesi, le principali novità.

- Nell'ambito della filiera formativa tecnologico professionale saranno attivati percorsi sperimentali quadriennali d'istruzione secondaria di secondo grado per il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado previsto dall'indirizzo di studi quinquennale di riferimento.
- Le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale presso istituzioni formative regionali che hanno aderito alla filiera formativa tecnologico-professionale, al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale possono:
 - - accedere direttamente ai percorsi formativi degli ITS Academy, anche in assenza del previsto certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) della durata di almeno 800 ore;
 - - sostenere direttamente l'esame di Stato presso l'istituto professionale statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare.
- Le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, ai sensi di apposito decreto ministeriale (da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge), per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi

sperimentali e dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del d.lgs.n. 226/2005, in funzione delle esigenze specifiche dei territori.

Gli accordi possono prevedere altresì l'istituzione di reti, denominate "campus", eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali ove presenti sul territorio, di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS, gli ITS Academy, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di integrazione dell'offerta formativa, condivisa e integrata, erogata dai campus stessi, anche in raccordo con i campus multiregionali e multisettoriali, di cui all'art. 10, comma 2, lettera f), della legge n. 99/2022.

Per favorire l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, è istituito il "Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale" per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

- La qualità del percorso d'istruzione dei ragazzi è garantita con una maggiore interazione con il mondo del lavoro e la presenza di esperti provenienti dalle imprese per coprire competenze che non sono presenti tra i docenti.
- Nell'ottica di promuovere la filiera formativa tecnologico-professionale è istituita una Struttura tecnica al fine di:
 - - promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico;
 - - migliorare e ampliare la progettazione, dei percorsi didattici al fine di formare delle professionalità necessarie allo sviluppo del Paese e agevolare l'accesso al sistema delle imprese;
 - - favorire una progressiva adesione del sistema d'istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Invalsi.
- Presso la Struttura tecnica, su nomina del Ministro dell'Istruzione, sarà istituito con apposito dm, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un Comitato di monitoraggio nazionale, presieduto dal coordinatore della struttura tecnica e composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del Merito, delle regioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'INVALSI e dall'INDIRE.

Per quanto ivi non riportato si rinvia al testo del provvedimento.

S116-24 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di luglio 2024

Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di luglio 2024 è risultato pari a 120,0 (base 2015 = 100).

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,01568860.

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

$$07/12 \times 1,5 \text{ (tasso fisso)} = 0,875$$

$$75\% \text{ di } 0,92514718 \text{ [indice luglio 2024 su indice dicembre 2023} \times 100 - 100] = 0,693860$$

$$\text{TOTALE} = 1,568860$$

Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto, il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 luglio 2024 ed il 14 agosto 2024.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(legge 29 maggio 1982, n. 297)

Coefficienti di rivalutazione

Mese di riferimento	Indice Istat	Calcolo			Totale a) + b)	Periodo di risoluzione del rapporto
		1,5 (tasso fisso) a)	Incremento variabile			
			100%	75%		
			b)			
			rispetto a dicembre 2022			
12/2022	118,2	12/2022=1,5	11,29943503	8,474576	9,974576	15/12/2022 – 14/01/2023
1/2023	118,3	1/2023=0,125	0,08460237	0,063452	0,188452	15/01/2023 - 14/02/2023
2/2023	118,5	2/2023=0,25	0,25380711	0,190355	0,440355	15/02/2023 – 14/03/2023
3/2023	118,0	3/2023=0,375	-0,16920474	0,000000	0,375000	15/03/2023 – 14/04/2023
4/2023	118,4	4/2023=0,5	0,16920474	0,126904	0,626904	15/04/2023 – 14/05/2023
5/2023	118,6	5/2023=0,625	0,33840948	0,253807	0,878807	15/05/2023 – 14/06/2023
6/2023	118,6	6/2023=0,75	0,33840948	0,253807	1,003807	15/06/2023 – 14/07/2023
7/2023	118,7	7/2023=0,875	0,42301184	0,317259	1,192259	15/07/2023 – 14/08/2023
8/2023	119,1	8/2023=1	0,76142132	0,571066	1,571066	15/08/2023 – 14/09/2023
9/2023	119,3	9/2023=1,125	0,93062606	0,697970	1,822970	15/09/2023 – 14/10/2023
10/2023	119,2	10/2023=1,25	0,84602369	0,634518	1,884518	15/10/2023 – 14/11/2023
11/2023	118,7	11/2023=1,375	0,42301184	0,317259	1,692259	15/11/2023 – 14/12/2023
12/2023	118,9	12/2023=1,5	0,59221658	0,444162	1,944162	15/12/2023 – 14/01/2024
			rispetto a dicembre 2023			
12/2023	118,9	12/2023=1,5	0,59221658	0,444162	1,944162	15/12/2023 – 14/01/2024
01/2024	119,3	01/2024=0,125	0,33641716	0,252313	0,377313	15/01/2024 – 14/02/2024
02/2024	119,3	02/2024=0,25	0,33641716	0,252313	0,502313	15/02/2024 – 14/03/2024
03/2024	119,4	03/2024=0,375	0,42052145	0,315391	0,690391	15/03/2024 – 14/04/2024
04/2024	119,3	04/2024=0,5	0,33641716	0,252313	0,752313	15/04/2024 – 14/05/2024
05/2024	119,5	05/2024=0,625	0,50462574	0,378469	1,003469	15/05/2024 – 14/06/2024
06/2024	119,5	06/2024=0,75	0,50462574	0,378469	1,128469	15/06/2024 – 14/07/2024
07/2024	120,0	07/2024=0,875	0,92514718	0,693860	1,568860	15/07/2024 – 14/08/2024

S117-24 - Avviso n. 5/2024 – Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy

Fondimpresa con l'Avviso n. 5/2024 "Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy nelle imprese aderenti" finanzia piani condivisi rivolti alla formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di Trasformazione Green o di Economia Circolare nell'ambito delle proprie attività

Fondimpresa ha pubblicato l' Avviso n. 5/ 2024 "Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy nelle imprese aderenti" , con il quale sono finanziati piani per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di Trasformazione Green o di Economia Circolare nell'ambito delle proprie attività.

Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a decorrere dalle ore 9.00 del 12 novembre 2024 e fino alle ore 13.00 del 4 febbraio 2025.

Il Piano formativo finanziato deve avere ad oggetto esclusivamente i seguenti ambiti:

- Progetti o interventi di Trasformazione Green nelle imprese aderenti che riguardano l'introduzione di nuove strategie, prodotti e/o processi o un notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che richiedono, in una o più fasi della realizzazione, la formazione del personale interessato.
- Progetti o interventi di Economia Circolare nelle imprese aderenti che riguardano l'introduzione di nuove strategie, prodotti e/o processi o un notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che richiedono, in una o più fasi della realizzazione, la formazione del personale interessato.

Sono destinatari dei Piani formativi i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti, per i quali viene versato all'INPS il contributo integrativo dello 0,30% sulle retribuzioni destinato a Fondimpresa. Tra i destinatari sono compresi anche i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni o con contratti di solidarietà, a condizione che vi sia una finalità di reinserimento, specificata nell'accordo di condivisione.

La dotazione finanziaria stanziata è pari complessivamente a 20.000.000 euro ed è suddivisa in due Ambiti AMBITO A -TRASFORMAZIONE GREEN (suddivisa a sua volta per tre Macro Aree Nord, Centro, Sud e Isole, e per Iniziativa Aziendale) e AMBITO B – ECONOMIA CIRCOLARE.

Nel rispetto della predetta suddivisione il finanziamento sarà assegnato, secondo l'ordine cronologico di presentazione e le risorse disponibili, ai Piani formativi risultati idonei sulla base della valutazione di cui all'articolo 13 dell'Avviso.

Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare il Piano formativo, a pena di esclusione, solo i seguenti soggetti:

- a. le imprese beneficiarie dell'attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, già aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento e già registrate sull'«Area Riservata» pf.fondimpresa.it in relazione all'iniziativa Aziendale dell'Ambito A ;
- b. gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa nel limite della classe di importo e dell'ambito territoriale di iscrizione, che deve comprendere

tutte le regioni a cui appartengono le aziende beneficiarie del Piano in relazione alle Macro Aree dell'Ambito A e all'Ambito B .

S118-24 - Fabbisogni di R. e S. delle imprese – Questionario Confindustria – Fondazione MAI

Confindustria sta supportando la Fondazione MAI nell'acquisizione, tramite apposito questionario, di informazioni sui bisogni di Ricerca e Sviluppo delle imprese, con particolare riferimento ai dottorati innovativi, agli ITS e ai fondi interprofessionali

Nell'ambito delle attività portate avanti per promuovere la collaborazione tra sistema della ricerca pubblica e imprese, Confindustria sta supportando la Fondazione MAI nella raccolta di dati attraverso una survey che ha l'obiettivo di acquisire informazioni sui fabbisogni di R&S delle imprese, con particolare riferimento ai dottorati innovativi, agli ITS e ai fondi interprofessionali.

A fronte delle transizioni green e digitali che stanno trasformando le imprese e in generale il mondo del lavoro, al fine di avere un primo quadro d'insieme sulla richiesta di competenze specifiche, le imprese sono invitate a fornire il loro contributo attraverso un apposito questionario che sarà possibile compilare fino al 16 settembre p.v. .

F61-24 - Osservatorio sulla crisi di impresa – UNIONCAMERE

Pubblicato da Unioncamere il primo Osservatorio sulla crisi di impresa

Pubblicato il 2 settembre da Unioncamere il primo Osservatorio sulla crisi di impresa . Il documento offre una mappatura completa degli strumenti di regolazione della crisi, fotografando l'evoluzione del loro utilizzo da parte delle imprese nel periodo 2021 – 1° semestre 2024, così consentendo anche di ripercorre il “passaggio” dagli istituti regolati dalla legge fallimentare a quelli disciplinati dal Codice della Crisi, entrato definitivamente in vigore nel 2022.

Non solo. L'Osservatorio è arricchito anche da una fotografia degli operatori economici coinvolti, fornendo un'analisi dei dati riguardanti le principali caratteristiche delle imprese che hanno fatto ricorso ai diversi procedimenti.

L'analisi offerta conduce a una serie di rilevanti considerazioni.

Anzitutto, la preferenza per gli strumenti stragiudiziali che facilitano il mantenimento della continuità aziendale.

Difatti, nell'arco temporale considerato è stato registrato un calo nel ricorso alle procedure di fallimento/liquidazione giudiziale e dei concordati preventivi a fronte di un incremento nell'accesso agli accordi di ristrutturazione dei debiti ed alla composizione negoziata.

Ma soprattutto emerge il successo registrato dagli strumenti che consentono la transazione fiscale con l'Erario, come gli accordi di ristrutturazione tramite i quali è oggi possibile negoziare il debito tributario.

Dato che lo stesso Legislatore sembra aver recepito, stante l'introduzione della transazione fiscale anche nell'ambito della composizione negoziata della crisi prevista dallo Schema di D.Lgs. Correttivo al Codice della crisi, in fase di definitiva approvazione da parte del Governo.

Il favore per gli strumenti di tipo stragiudiziale va considerato positivamente e ulteriormente spronato: consentirà l'alleggerimento dei carichi di lavoro dei tribunali, contribuendo a velocizzare i tempi della giustizia, obiettivo del PNRR.

Inoltre, un'analisi tarata sul settore merceologico di appartenenza delle imprese consente di conoscere quali siano gli strumenti più utilizzati dalle imprese operanti nel settore delle costruzioni: nell'ordine, accordo di ristrutturazione dei debiti, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, concordato semplificato, composizione negoziata della crisi.



Osservatorio Crisi d'impresa

2 settembre 2024

Finalità

L'Osservatorio sulla crisi di impresa - realizzato da Unioncamere, in stretta collaborazione con InfoCamere - intende offrire una mappatura del rinnovato contesto delle procedure concorsuali, di quelle stragiudiziali e degli altri istituti di regolazione della crisi, attraverso il monitoraggio ed il confronto dei dati ricavati attingendo al patrimonio informativo contenuto nel Registro delle imprese e relativi alle aperture delle più note procedure ad oggi disciplinate nel nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza*.

Unitamente al dato numerico, che consente di tracciare l'andamento nel tempo del ricorso alle varie procedure, l'Osservatorio si propone di fornire ulteriori analisi utili a fotografare le imprese che vi hanno fatto ricorso.

*La rilevazione dei dati sul numero di aperture è stata effettuata utilizzando i **criteri di estrazione elencati nella nota metodologica** inserita nella successiva sezione dell'Osservatorio "Procedure a confronto", cui si rinvia.

Campo di osservazione

La prima analisi presentata ha ad oggetto il **numero di aperture sul territorio nazionale** dei seguenti procedimenti:

- ❑ **Composizione negoziata**
- ❑ **Concordato semplificato**
- ❑ **Accordo di ristrutturazione dei debiti**
- ❑ **Concordato preventivo**
- ❑ **Liquidazione giudiziale**
- ❑ **Liquidazione coatta amministrativa**

L'arco temporale preso in considerazione è **il triennio 2021-2023, unitamente al primo semestre 2024**. In tal modo, si è reso possibile operare un raffronto tra l'annualità precedente alla definitiva entrata in vigore del Codice della crisi (15 luglio 2022) e quelle successive.

Analisi qualitativa delle imprese

Il dato relativo al numero di aperture delle diverse procedure è arricchito da un'analisi qualitativa delle imprese coinvolte, condotta con riferimento ai seguenti elementi:

- numero medio e classe degli addetti**
- valore medio della produzione**
- distribuzione geografica**
- settore merceologico di appartenenza**
- forma giuridica**

I relativi dati, ad eccezione di quelli sulla forma giuridica e sulla distribuzione geografica, sono calcolati sulla base delle imprese che hanno dichiarato il numero di addetti e il settore economico, ovvero di quelle che hanno depositato il bilancio.



Sintesi dei risultati

Il trend delle procedure

L'analisi realizzata da Unioncamere sulle varie tipologie di strumenti utilizzati (stragiudiziali e concorsuali) tra l'anno 2021 ed il primo semestre del 2024, permette subito di rilevare un significativo cambio di rotta nel tempo riguardo al loro utilizzo.

Anzitutto, si registra un lieve calo del ricorso alla procedura di **Fallimento/Liquidazione giudiziale** passata da 8.720 aperture nel 2021 a 7.685 nel 2023, con una flessione più significativa nel corso dell'anno 2022.

Tra i dati più salienti si evidenzia un utilizzo sensibilmente in decrescita del **Concordato preventivo** - da 1.067 aperture nel 2021 a 678 del 2023 (scendendo dal 10,2% al 7,1% sul totale degli strumenti analizzati) - assieme ad una riduzione, anch'essa significativa, dello strumento della **Liquidazione coatta amministrativa** (da 372 unità nel 2021 a 222 nel 2023).

Di contro, va posta in forte evidenza la conferma - ormai da qualche tempo - dell'utilizzo degli **Accordi di ristrutturazione**, che ormai fanno registrare oltre 300 aperture all'anno e, parimenti, l'impennata del nuovo istituto della **Composizione negoziata** avviato il 15 novembre 2021 che, dopo un primo anno di rodaggio, ha fatto registrare notevoli incrementi (con quasi 600 istanze presentate nel 2023 e oltre 470 solo nel primo semestre 2024).

Il ricorso al **Concordato semplificato**, che può essere attivato solo a seguito di un tentativo di composizione negoziata non andato a buon fine, non risulta invece particolarmente elevato, attestandosi nel 2023 sulle 70 domande presentate.



Da questa prima analisi si possono trarre, quindi, alcune considerazioni:

- 1) parrebbe chiara **la tendenza a preferire percorsi di tipo stragiudiziale rispetto a quelli tipicamente concorsuali: il “travaso” da procedure come il Concordato preventivo verso altri istituti come la Composizione negoziata o gli Accordi di ristrutturazione, sembrano rispondere all’evidente esigenza di accorciare i tempi, diminuire i costi, garantire la continuità aziendale e, comunque, evitare il ricorso (per quanto possibile) alle aule dei tribunali;**
- 2) un secondo elemento che sembra evidente - e che speriamo possa essere ancora maggiormente confermato dal correttivo al Codice della crisi approvato proprio in questi giorni - è il successo che la transazione dei debiti verso lo Stato ha avuto, nel tempo, all’interno di certi istituti. Questo è stato certamente vero per gli **Accordi di ristrutturazione dove da tempo è prevista la possibilità di “negoziare” il debito tributario e previdenziale, ma parimenti si spera che ciò possa accadere anche per la Composizione negoziata, dove l’introduzione della transazione fiscale (ma non di quella previdenziale) è stata appena introdotta dal legislatore nel Correttivo al Codice della crisi in via di pubblicazione;**
- 3) l’aver posto maggiore attenzione sugli strumenti di tipo stragiudiziale potrà favorire **l’alleggerimento dei carichi di lavoro dei tribunali, contribuendo a velocizzare e snellire, quindi, tempi e fasi della giustizia in Italia: obiettivo com’è noto previsto con forza dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.**

Analisi comparativa delle imprese anno 2023

L'analisi di seguito fornita sintetizza i dati riguardanti le principali caratteristiche delle imprese che, nel corso dell'anno **2023**, hanno fatto ricorso ai diversi procedimenti, rinviando ai grafici presentati nella successiva sezione dell'Osservatorio - "Procedure a confronto" - per ulteriori dettagli e per le analisi relative agli altri periodi temporali monitorati.

Composizione negoziata

Tra le imprese ricorrenti alla **Composizione negoziata** prevalgono le società di capitale (80,3%) e quelle con classe di addetti tra 2 e 50 unità (dove si concentra il 71,7% dei richiedenti), mentre il 33,3% delle imprese fa registrare un valore della produzione tra 1 milione e 5 milioni di € (valore medio passato da circa 4 milioni di € nel 2021 a 9 milioni di € nel 2023, per arrivare a 32 milioni di € nei primi 6 mesi del 2024). Il numero medio di addetti per impresa è pari a 39 (era di 26 addetti nel 2022 ma è di ben 66 addetti nei primi mesi del 2024). La maggioranza delle imprese appartiene al settore economico delle attività manifatturiere (24%), del commercio all'ingrosso e al dettaglio (20,5%) e, a seguire, delle costruzioni (12,8%). **Cresce, in definitiva, la "grandezza" media delle aziende che fanno ricorso a tale strumento, in termini di valore della produzione, addetti e dimensione.**

Concordato semplificato

Per le poche istanze di concordato semplificato (solo 69) presentate nell'anno 2023, il numero di addetti medi per impresa è pari a 14 ed il valore della produzione è pari a 2 milioni di € (valori che crescono, invece, per il primo semestre 2024). E' evidente, quindi, che **richiedono l'accesso al Concordato semplificato le aziende più sottodimensionate** - sia come addetti che come valore della produzione - rispetto a quelle che generalmente ricorrono alla Composizione negoziata. Per quanto riguarda il settore merceologico di appartenenza, il 28,4% delle imprese svolge attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio e il 14,9% rientra nel settore delle costruzioni.

Accordo di ristrutturazione dei debiti

In merito agli **Accordi di ristrutturazione dei debiti** (335 aperture nell'anno 2023), il valore medio della produzione delle imprese è pari a 5 milioni di € ed il numero medio di addetti per impresa è pari a 51. Tra le imprese ricorrenti spiccano le società di capitali (81,5%) e quelle con un valore della produzione fino a 250mila € (29,9%), ma con una presenza importante anche di aziende fra i 2,5 e i 25 milioni di € della produzione, che costituiscono circa il 26,2% del totale. Il 19,9% delle imprese ricorrenti appartiene al settore economico delle attività immobiliari, mentre il 18,2% a quello delle costruzioni.

Concordato preventivo

Passando alle tradizionali procedure concorsuali, le imprese che hanno fatto ricorso ai **Concordati preventivi (678 aperture nel 2023)** fanno registrare un valore medio di 36 addetti per impresa e circa 7 milioni di € di valore della produzione. Anche qui le società di capitali rappresentano l'87,5% del totale, mentre le società di persone pesano per il 6,5%; i valori della produzione delle imprese si concentrano nelle classi tra 1 milione e 10 milioni di €, rappresentando il 40,3%. Da rilevare che, come numero di addetti, il 21% delle imprese in Concordato preventivo si colloca nella classe tra i 20 ed i 49 addetti e, per quanto riguarda il settore economico, il 28,3% appartiene al settore manifatturiero e il 17,3% a quello delle costruzioni.

Liquidazione giudiziale

Il dato relativo alle **Liquidazioni giudiziali nel 2023 fa registrare ben 7.685 procedure aperte** con un numero medio di addetti per impresa pari a 9 unità ed un valore medio della produzione di circa 2 milioni di €. A differenza delle altre procedure ed istituti il numero percentuale di società di capitali qui è leggermente inferiore (78,9%) mentre salgono le percentuali di imprese individuali (8,8%) e le società di persone (7,6%). La maggior parte delle imprese ricorrenti si colloca nel settore merceologico del commercio all'ingrosso e al dettaglio (24,1%) delle attività manifatturiere (17,8%) e delle costruzioni (17,4%). Sia il valore medio degli addetti, che quello della produzione, così come la forma giuridica, evidenziano che questa procedura riguarda imprese più fragili e meno strutturate, confermando ancora una volta la relazione diretta esistente fra solidità e dimensione aziendale. Rispetto alle 7.685 aperture di procedure di liquidazioni giudiziali del 2023, il 2022 ha fatto registrare un calo di oltre il 21% (6.888 unità) probabilmente ascrivibile ai numerosissimi interventi di incentivazione e sostegno legati al periodo Covid, densi com'è noto di azioni di assistenza e di aiuti al comparto aziendale.

Liquidazione coatta amministrativa


Il numero medio di addetti delle imprese che, nel 2023 hanno fatto ricorso alla **Liquidazione coatta amministrativa** (222 aperture registrate) è pari a 26 unità, dovendosi in ogni caso precisare che solo 35 imprese su 222 hanno dichiarato il numero degli addetti. Il valore della produzione risulta particolarmente basso (pari a 600mila €). Anche tale dato è da considerarsi però poco significativo, essendo esiguo il numero delle aziende che ha depositato il bilancio (solo 21 sulle 222 complessivamente registrate). Si evidenzia che la quasi totalità delle imprese (97,3%) che hanno attivato l'istituto è rappresentata da cooperative, consorzi e società consortili operanti principalmente nel settore delle costruzioni (16,9%) e della sanità e assistenza sociale (15,5%).



Procedure a confronto

Procedure a confronto triennio 2021-2023

- Composizione negoziata
- Concordato semplificato
- Accordi di ristrutturazione dei debiti
- Concordato preventivo
- Liquidazione giudiziale
- Liquidazione coatta amministrativa



Procedure a confronto triennio 2021-2023 e I semestre 2024

	2021		2022		2023		I sem. 2024		Totale	
	N. procedure aperte	%su totale	Totale	%su totale						
Composizione negoziata	39	0,4%	499	5,7%	594	6,2%	476	8,6%	1.608	4,7%
Concordato semplificato	-	-	25	0,3%	69	0,7%	71	1,3%	165	0,5%
Accordi di ristrutturazione dei debiti	307	2,9%	339	3,8%	335	3,5%	163	2,9%	1.144	3,3%
Concordato preventivo	1.067	10,2%	870	9,9%	678	7,1%	490	8,9%	3.105	9,0%
Liquidazione giudiziale	8.720	83,0%	6.888	78,0%	7.685	80,2%	4.222	76,3%	27.515	79,9%
Liquidazione coatta amministrativa	372	3,5%	207	2,3%	222	2,3%	111	2,0%	912	2,6%
Totale	10.505	100%	8.828	100%	9.583	100%	5.533	100%	34.449	100%

Nota metodologica

La rilevazione dei dati sul numero di aperture è stata effettuata utilizzando i criteri di estrazione di seguito specificati in relazione a ciascun procedimento oggetto di analisi.

→ COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Dati censiti: numero delle istanze presentate dal 15 novembre 2021 tramite la Piattaforma telematica gestita dal sistema camerale.

→ CONCORDATO SEMPLIFICATO

Dati censiti: numero delle aperture iscritte nel Registro delle imprese con i seguenti codici:

- ◆ SO- Concordato semplificato (CCI);
- ◆ CS- Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (d.l. n. 118/2021).

→ ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Dati censiti: numero delle aperture iscritte nel Registro delle imprese con i seguenti codici:

- ◆ AR-Accordi di ristrutturazione dei debiti (CCI);
- ◆ RA- Accordi di ristrutturazione dei debiti (vecchio rito);
- ◆ Cod.007- Accordo di ristrutturazione dei debiti: pubblicazione nel registro imprese della istanza di sospensione (art. 182 bis, comma 6, l.f.).

Nota metodologica

→ CONCORDATO PREVENTIVO

Dati censiti: numero delle aperture iscritte nel Registro delle imprese con i seguenti codici:

- ◆ CR- concordato preventivo (CCI);
- ◆ CP- concordato preventivo (vecchio rito);
 - Deliberazione proposta di concordato preventivo società di capitali e cooperative (artt. 152 e 161 l.f.);
 - Domanda di concordato preventivo (art. 161, comma 1 e comma 5, l.f.);
 - Domanda di concordato preventivo con riserva (art. 161, comma 6, l.f.);
 - Decreto di ammissione con riserva del concordato preventivo (art. 161 comma 5, l.f.).

→ LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Dati censiti: numero delle aperture iscritte nel Registro delle imprese con i seguenti codici:

- ◆ LZ- Liquidazione giudiziale;
- ◆ FL-Fallimento (vecchio rito).

→ LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Dati censiti: numero delle aperture iscritte nel Registro delle imprese con i seguenti codici:

- ◆ QL-liquidazione coatta amministrativa (CCI);
- ◆ CL-liquidazione coatta amministrativa (vecchio rito).



Composizione negoziata (art. 12 e ss. CCII)

Composizione negoziata anno 2021

39 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

46

28 imprese che hanno dichiarato addetti

Valore medio della produzione





4M €

30 imprese che hanno depositato il bilancio nel 2020

L'intensità cromatica è proporzionale al numero di procedure aperte per regione

Composizione negoziata anno 2021

caratteristiche delle imprese



499 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

26

355 imprese che hanno dichiarato addetti

Valore medio della produzione





7M €

329 imprese che hanno depositato il bilancio nel 2021

L'intensità cromatica è proporzionale al numero di procedure aperte per regione

Composizione negoziata anno 2022

caratteristiche delle imprese



594 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

39

436 imprese che hanno dichiarato addetti

Valore medio della produzione





9M €

405 imprese che hanno depositato il bilancio nel 2022

L'intensità cromatica è proporzionale al numero di procedure aperte per regione

Composizione negoziata anno 2023

caratteristiche delle imprese



476 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

66

374 imprese che hanno dichiarato addetti

Valore medio della produzione





32M €

349 imprese che hanno depositato il bilancio nel 2022

L'intensità cromatica è proporzionale al numero di procedure aperte per regione.

Composizione negoziata I sem. 2024

caratteristiche delle imprese





Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII)

25 procedure aperte



L'intensità cromatica è proporzionale al numero di procedure aperte per regione

Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

20

17 imprese che hanno dichiarato addetti





Valore medio della produzione

4M €

15 imprese che hanno depositato il bilancio nel 2021

Concordato semplificato anno 2022

caratteristiche delle imprese



69 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

14

44 imprese che hanno dichiarato addetti

Valore medio della produzione





2M €

35 imprese che hanno depositato il bilancio nel 2022


L'intensità cromatica è proporzionale al numero di procedure aperte per regione

Concordato semplificato anno 2023

caratteristiche delle imprese



71 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

20

30 imprese che hanno dichiarato addetti




Valore medio della produzione

6M €

46 imprese che hanno depositato il bilancio nel 2022

Concordato semplificato I sem. 2024

caratteristiche delle imprese





Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII)

Accordi di ristrutturazione dei debiti anno 2021

307 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

86

*143 imprese che hanno
dichiarato addetti*

Valore medio della produzione





9M €

*192 imprese che hanno
depositato il bilancio nel 2020*

Accordi di ristrutturazione dei debiti

anno 2021

caratteristiche delle imprese



Accordi di ristrutturazione dei debiti anno 2022

339 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

101

*151 imprese che hanno
dichiarato addetti*





Valore medio della produzione

6M €

*234 imprese che hanno
depositato il bilancio nel 2021*

Accordi di ristrutturazione dei debiti anno 2022

caratteristiche delle imprese



Accordi di ristrutturazione dei debiti anno 2023

335 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

51

*164 imprese che hanno
dichiarato addetti*





Valore medio della produzione

5M €

*221 imprese che hanno
depositato il bilancio nel 2022*

Accordi di ristrutturazione dei debiti anno 2023

caratteristiche delle imprese



Accordi di ristrutturazione dei debiti I sem. 2024

163 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

90

*80 imprese che hanno
dichiarato addetti*

Valore medio della produzione

7M €


*106 imprese che hanno
depositato il bilancio nel 2022*

I sem. 2024

caratteristiche delle imprese


Settore ateco

calcolato per le 154 imprese che hanno dichiarato l'attività economica




Forma giuridica

calcolato per le 163 imprese che hanno aperto la procedura




Classe addetti

calcolato per le 80 imprese che hanno dichiarato addetti



Classe valore della produzione

calcolato per le 106 imprese che hanno depositato il bilancio (milioni €)





Concordato preventivo (artt. 84 e ss. CCII)

1.067 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

47

492 imprese che hanno dichiarato addetti

Valore medio della produzione

7M €

606 imprese che hanno depositato il bilancio nel 2020


L'intensità cromatica è proporzionale al numero di procedure aperte per regione

Concordato preventivo anno 2021

caratteristiche delle imprese


Settore ateco

calcolato per le 1.008 imprese che hanno dichiarato l'attività economica




Forma giuridica

calcolato per le 1.067 imprese che hanno aperto la procedura




Classe addetti

calcolato per le 492 imprese che hanno dichiarato addetti



Classe valore della produzione

calcolato per le 606 imprese che hanno depositato il bilancio (milioni €)



870 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

37

388 imprese che hanno dichiarato addetti

Valore medio della produzione

10M €




513 imprese che hanno depositato il bilancio nel 2021

L'intensità cromatica è proporzionale al numero di procedure aperte per regione.



Concordato preventivo anno 2022

caratteristiche delle imprese



678 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

36

335 imprese che hanno dichiarato addetti

Valore medio della produzione

7M €

392 imprese che hanno depositato il bilancio nel 2022


L'intensità cromatica è proporzionale al numero di procedure aperte per regione

Concordato preventivo anno 2023

caratteristiche delle imprese


Settore ateco

calcolato per le 647 imprese che hanno dichiarato l'attività economica




Forma giuridica

calcolato per le 678 imprese che hanno aperto la procedura




Classe addetti

calcolato per le 335 imprese che hanno dichiarato addetti



Classe valore della produzione

calcolato per le 392 imprese che hanno depositato il bilancio (milioni €)



490 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

31

239 imprese che hanno dichiarato addetti

Valore medio della produzione





9M €

331 imprese che hanno depositato il bilancio nel 2022

L'intensità cromatica è proporzionale al numero di procedure aperte per regione

Concordato preventivo I sem. 2024

caratteristiche delle imprese






Liquidazione giudiziale (art. 121 e ss. CCII)

Fallimento anno 2021

8.720 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

6

2.412 imprese che hanno dichiarato addetti





Valore medio della produzione

1M €

742 imprese che hanno depositato il bilancio nel 2020


Fallimento anno 2021

caratteristiche delle imprese



Fallimento/Liquidazione giudiziale anno 2022

6.888 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

7

2.080 imprese che hanno dichiarato addetti





Valore medio della produzione

1M €

645 imprese che hanno depositato il bilancio nel 2021


Fallimento/Liquidazione giudiziale anno 2022

caratteristiche delle imprese



Fallimento/Liquidazione giudiziale anno 2023

7.685 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

9

2.478 imprese che hanno dichiarato addetti

Valore medio della produzione

2M €


912 imprese che hanno depositato il bilancio nel 2022

Fallimento/Liquidazione giudiziale anno 2023

caratteristiche delle imprese


Settore ateco

calcolato per le 7.242 imprese che hanno dichiarato l'attività economica




Forma giuridica

calcolato per le 7.685 imprese che hanno aperto la procedura




Classe addetti

calcolato per le 2.478 imprese che hanno dichiarato addetti




Classe valore della produzione

calcolato per le 912 imprese che hanno depositato il bilancio (milioni €)



Liquidazione giudiziale I sem. 2024

4.222 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

6

1.315 imprese che hanno dichiarato addetti

Valore medio della produzione





2M €

1.233 imprese che hanno depositato il bilancio nel 2022

L'intensità cromatica è proporzionale al numero di procedure aperte per regione

Liquidazione giudiziale I sem. 2024

caratteristiche delle imprese





Liquidazione coatta amministrativa (art. 293 e ss. CCII)

Liquidazione coatta amministrativa anno 2021

372 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

8

52 imprese che hanno dichiarato addetti

Valore medio della produzione





0,2M €

25 imprese che hanno depositato il bilancio nel 2020

Liquidazione coatta amministrativa

anno 2021

caratteristiche delle imprese



Liquidazione coatta amministrativa anno 2022

207 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

36

27 imprese che hanno dichiarato addetti





Valore medio della produzione

0,7M €

28 imprese che hanno depositato il bilancio nel 2021

Liquidazione coatta amministrativa anno 2022

caratteristiche delle imprese



Liquidazione coatta amministrativa anno 2023

222 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

26

*35 imprese che hanno
dichiarato addetti*





Valore medio della produzione

0,6M €

*21 imprese che hanno
depositato il bilancio nel 2022*

Liquidazione coatta amministrativa anno 2023

caratteristiche delle imprese



Liquidazione coatta amministrativa I sem. 2024

111 procedure aperte



Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

15

10 imprese che hanno dichiarato addetti





Valore medio della produzione

1M €

32 imprese che hanno depositato il bilancio nel 2022

I sem. 2024

caratteristiche delle imprese



Glossario (1/2)

- ❑ **Addetti all'impresa:** lavoratori dipendenti e indipendenti dichiarati dalle imprese ai fini contributivi INPS riferiti all'impresa nel suo complesso, a prescindere dalle eventuali localizzazioni in cui l'impresa svolge l'attività o in cui gli addetti effettivamente lavorano.
- ❑ **Bilanci aziendali:** si riferiscono alle sole imprese che hanno depositato il bilancio per l'esercizio finanziario t e che risultano registrate alla fine dell'anno t+1, al netto di eventuali depositi tardivi da parte delle imprese.
- ❑ **Altre forme giuridiche:** le principali tipologie di forme giuridiche presenti nel raggruppamento "altre forme" sono:
 - Società cooperative;
 - Consorzio;
 - Società consortile;
 - Società consortile per azioni o a responsabilità limitata.
- ❑ **Valore della produzione:** voce di bilancio ottenuta dalla somma del fatturato (ricavi delle vendite e delle prestazioni) incrementato delle giacenze della produzione di esercizio e diminuito del valore delle giacenze delle produzioni passate.

Glossario (2/2)

❑ **Settore Ateco:** le imprese sono classificate per attività economica prevalente, secondo la classificazione Ateco2007 - aggiornamento 2022.

- ❑ A Agricoltura, silvicoltura pesca
- ❑ B Estrazione di minerali da cave e miniere
- ❑ C Attività manifatturiere
- ❑ D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- ❑ E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
- ❑ F Costruzioni
- ❑ G Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
- ❑ H Trasporto e magazzinaggio
- ❑ I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
- ❑ J Servizi di informazione e comunicazione
- ❑ K Attività finanziarie e assicurative
- ❑ L Attività immobiliari
- ❑ M Attività professionali, scientifiche e tecniche
- ❑ N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
- ❑ O Amministrazione pubblica e difesa
- ❑ P Istruzione
- ❑ Q Sanità e assistenza sociale
- ❑ R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
- ❑ S Altre attività di servizi
- ❑ T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
- ❑ U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
- ❑ V Imprese non classificate

U46-24 - CONDOMINIO IN UN CLICK edizione n. 3/2024

Responsabilità dei condomini per parti comuni pericolanti: chi deve intervenire? Chi paga le spese per le innovazioni gravose e voluttuarie? Devono essere aggiornate le tabelle millesimali n caso di recupero a fini abitativi di un sottotetto? Questi alcuni dei quesiti che trovano risposta negli approfondimenti di Condominio in un Click n.3/2024

Nel terzo numero del 2024 di “Condominio in un click” si approfondiscono diverse questioni relative alla manutenzione delle parti comuni, alle innovazioni, alla validità delle delibere assembleari, alla revisione delle tabelle millesimali.



/2024



MANUTENZIONE DEI CORNICIONI A RISCHIO CROLLO

In presenza di cornicioni pericolanti l'amministratore di condominio ha l'onere di intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza dei condomini e dei terzi. **L'art. 1135, comma 4, del Codice Civile attribuisce all'amministratore il potere di ordinare lavori di manutenzione straordinaria in situazioni di urgenza, anche senza l'approvazione preliminare dell'assemblea condominiale.** Questo potere è conferito con l'obiettivo di permettere interventi immediati volti a rimuovere le parti pericolanti e a mettere in sicurezza l'area.

L'obiettivo di questi interventi urgenti non è tanto il rifacimento completo della parte comune danneggiata, che potrebbe richiedere tempi e procedure più lunghe, ma piuttosto la rimozione immediata del pericolo.

Laddove l'amministratore non sia stato nominato o non intervenga prontamente occorre evidenziare che resta in capo ai proprietari condomini la responsabilità per i danni causati a terzi che potranno essere chiamati a rispondere economicamente in proporzione ai rispettivi millesimi.

Tuttavia, esiste la possibilità, in un secondo momento, di rivalersi contro l'amministratore qualora quest'ultimo sia rimasto inerte nonostante le sollecitazioni a intervenire per eseguire le riparazioni urgenti.

Condominio in un click

CASE VACANZE: LIMITI E DIVIETI

Le limitazioni alla proprietà esclusiva all'interno di un condominio devono essere espresse in modo chiaro e preciso, con una specifica indicazione delle attività vietate. Tali divieti sono generalmente formulati nei regolamenti condominiali in due modalità:

1. **mediante elencazione specifica delle attività vietate.**
2. **Con riferimento ai pregiudizi da evitare:** il regolamento può fare riferimento a potenziali danni che si intendono prevenire, come il turbamento della quiete e della tranquillità dei condomini, problemi di igiene, danni al decoro dell'edificio, o l'interdizione di specifiche destinazioni d'uso come attività industriali o commerciali.

Ad esempio: *"è vietato destinare gli appartamenti del locale fabbricato per uso industrie rumorose, case sanitarie, gabinetti medici chirurgici per cure di malattie infettive, contagiose e veneree, agenzie di pegno, case di alloggio o comunque adibire i locali a uso contrario alla tranquillità, all'igiene, buon costume e decenza del fabbricato."*

Per quanto riguarda l'attività di casa-vacanza essa non è vietata in linea generale e può essere esercitata senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale. Tuttavia i regolamenti condominiali potrebbero contenere clausole che prevedono limitazioni o divieti specifici.

È quindi importante valutare, caso per caso, se l'attività che si vuole esercitare rientra tra quelle espressamente vietate dal regolamento.

Ad esempio, se il regolamento condominiale vieta attività incompatibili con l'uso abitativo dell'immobile, l'assemblea potrebbe opporsi all'apertura di un bed & breakfast, che la giurisprudenza considera generalmente un'attività commerciale. Diversa è la situazione per la casa-vacanza, che potrebbe non rientrare nella stessa categoria e quindi non essere soggetta allo stesso divieto.

SOPRAELEVAZIONE: QUANDO NON E' DOVUTA L'INDENNITA'

L'art. 1127 c.c. attribuisce al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio il diritto di sopraelevazione, nel qual caso egli è tenuto a corrispondere agli altri condòmini un'indennità. Qualora, tuttavia, si accerti che la proprietà del lastrico solare è esclusiva in capo al singolo, la conseguenza è che alcuna indennità è dovuta nei confronti degli altri.

Condominio in un click

PARTECIPAZIONE DEL CONDOMINO NON CONVOCATO ALLA RIUNIONE

Nel caso in cui un condomino non sia stato formalmente convocato all'assemblea condominiale, ma partecipi comunque alla riunione, l'annullabilità della delibera assembleare per mancata comunicazione dell'avviso di convocazione non può essere fatta valere. La partecipazione del condomino all'assemblea fa presumere che egli abbia comunque avuto conoscenza della riunione, superando così l'irregolarità procedurale legata alla mancata convocazione.

Questo principio si basa sull'idea che la presenza e la partecipazione attiva del condomino, nonostante l'assenza di una formale convocazione, implicano una tacita accettazione delle modalità di convocazione stessa.

Dal punto di vista giuridico, questa partecipazione è interpretata come una rinuncia implicita al diritto di eccepire la nullità o annullabilità della delibera per il vizio di convocazione.

Tribunale Latina Sezione 221 maggio 2024 n. 1107

INNOVAZIONI GRAVOSE E VOLUTTUARIE: POSSIBILITA' PER I CONDOMINI DI NON PAGARNE LE SPESE

L'art. 1121 c.c. prevede la possibilità per i condomini di dissociarsi dalle innovazioni volute da altri che risultano "gravose" o "voluttuarie", esonerandoli dall'obbligo di contribuire alle spese, a condizione che le opere siano separabili e non strettamente necessarie.

Le condizioni per l'applicazione della norma si basano su due criteri essenziali: gravosità e voluttuarietà dell'intervento, entrambe riferite in modo oggettivo all'edificio. La "gravosità" è valutata rispetto all'importanza dell'edificio e alle sue particolari condizioni, mentre l'intervento "voluttuario" è considerato tale quando risulta scarsamente utile o superfluo, a meno che non contribuisca anche alla manutenzione e funzionalità dello stabile.

La Cassazione ha di recente precisato che l'intervento di realizzazione del cappotto termico non può essere definito di natura voluttuaria perché destinato a migliorare l'efficienza energetica di tutto lo stabile, pertanto, anche il proprietario del locale interrato deve pagare le spese (Cass. civ. 20 aprile 2021, n. 10371).

Condominio in un click

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Secondo l'art. 1122-bis del Codice Civile l'installazione di un impianto fotovoltaico a uso esclusivo di un singolo condomino non richiede la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale. L'intervento dell'assemblea è previsto solo in via eventuale e limitata, al fine di prescrivere modalità di esecuzione dell'opera che garantiscano la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio, nonché il pari utilizzo del lastrico solare e delle altre superfici comuni da parte degli altri condomini.

Il diritto di installare impianti fotovoltaici in un contesto condominiale è quindi riconosciuto come espressione della libertà individuale di godimento della proprietà privata, con la sola condizione che tale libertà non arrechi pregiudizio agli altri condomini.

È altresì importante sottolineare che, affinché l'assemblea possa intervenire per regolamentare l'installazione, devono sussistere elementi concreti che dimostrino un possibile danno alla stabilità dell'edificio o al suo decoro architettonico, o una violazione del diritto di pari utilizzo delle parti comuni. In mancanza di tali prove, l'installazione è legittima e non soggetta a rimozione, come confermato dalla giurisprudenza in casi analoghi.

Tribunale di Brescia, 9 febbraio 2024, n. 428

OPERE A CARICO DI UN SOLO CONDOMINO

Può capitare che alcuni condomini non vogliano o non possano sostenere le spese per gli interventi edilizi inerenti i lavori del condominio di cui fanno parte.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.L. n. 76/2020, ciascun partecipante alla comunione o al condominio può sì realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune ma pur sempre nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile "e, quindi, laddove siffatti limiti non vengano rispettati e ci si trovi dinnanzi ad una "innovazione", deve necessariamente intervenire una delibera assembleare.

Condominio in un click

VALIDITA' DELIBERE CONDOMINIALI

L'articolo 1137 del Codice Civile stabilisce, in primo luogo, che **le decisioni prese dall'assemblea condominiale sono vincolanti per tutti i condomini, indipendentemente dalla loro presenza o meno all'assemblea, nonché dal loro voto favorevole o contrario.**

Tuttavia, l'articolo riconosce anche la possibilità di impugnare tali deliberazioni nel caso in cui esse siano contrarie alla legge o al regolamento condominiale. Questo diritto di impugnazione è attribuito a tre categorie di condomini: quelli assenti, quelli dissenzienti (che hanno votato contro) e quelli astenuti.

REVISIONE TABELLE MILLESIMALI PER I SOTTOTETTI RESI ABITABILI

La revisione delle tabelle millesimali diventa necessaria quando le condizioni di una parte dell'edificio subiscono modifiche significative. Questo può accadere, ad esempio, in seguito a interventi che incrementano la superficie abitabile di uno o più appartamenti, come la realizzazione di una **sopraelevazione o l'incorporazione di una porzione di sottotetto reso abitabile**. Tuttavia, la revisione delle tabelle millesimali può essere effettuata **solo se tali modifiche comportano un'alterazione del valore proporzionale dell'appartamento di almeno un quinto.**

L'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile stabilisce infatti che la revisione delle tabelle millesimali è obbligatoria solo quando si verifica una variazione del valore proporzionale superiore a un quinto. Inoltre, **le spese per la modifica delle tabelle devono essere sostenute dal condomino che ha apportato le modifiche** che hanno causato l'alterazione, e non possono essere ripartite tra tutti i condomini. Questo evita che i costi di modifiche che avvantaggiano un singolo condomino siano indebitamente ripartiti tra tutti i condomini.

Cass. Civ. n. 11444/2015

Condominio in un click

SPESE CONDOMINIALI: DEROGA AI CRITERI LEGALI

I criteri di ripartizione delle spese condominiali, stabiliti dall'articolo 1123 c.c., possono essere **derogati**, come prevede la stessa norma, da una convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione, che può essere contenuta sia nel regolamento condominiale "di natura contrattuale" e sia in una deliberazione dell'assemblea, approvata all'unanimità o con il consenso di tutti i condomini. In assenza di una simile convenzione dovrà applicarsi il citato art. 1123 c.c..

Tribunale Milano, Sez. XIII, Sentenza, 04/04/2024, n. 3809

PROPRIETÀ DELL'ASCENSORE COSTRUITO SU INIZIATIVA DI UN SOLO CONDOMINO

Qualora l'ascensore venga installato successivamente alla costruzione dell'edificio condominiale, per iniziativa di alcuni condòmini o di uno solo di essi, l'impianto ascensoristico appartiene in proprietà al condòmino o ai condòmini che lo hanno impiantato a loro spese, **purché sia fatto salvo il diritto degli altri condòmini di partecipare anche in un secondo momento**, contribuendo alle spese di esecuzione dell'impianto ed a quelle di manutenzione dell'opera.

Tribunale Roma sez. V, 09/11/2020


Cassazione civile sez. VI, 08/06/2020, n.10850

U47-24 - Edilizia e urbanistica, rassegna settimanale di giurisprudenza

L'Ance propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti sentenze in materia di edilizia ed urbanistica

Con l'obiettivo di fornire un costante aggiornamento, l'Ance propone una rassegna settimanale delle più recenti e rilevanti sentenze in materia di urbanistica e di edilizia.

In allegato la rassegna settimanale dal 2 al 6 settembre 2024.



EDILIZIA E URBANISTICA

RASSEGNA SETTIMANALE DI GIURISPRUDENZA

6 settembre 2024

ARGOMENTO	MASSIME	SENTENZA
Pianificazione urbanistica	<p>In materia di pianificazione urbanistica sussiste un ampio margine di discrezionalità in capo all'Amministrazione, tenuta a contemperare e bilanciare plurimi interessi divergenti. Le scelte di pianificazione del territorio, dunque, costituiscono un apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento di fatti. Si tratta di un sindacato giurisdizionale di carattere c.d. estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità ed irrazionalità apprezzabili a colpo d'occhio, restando ad esso estraneo l'apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo già appartenente alla sfera del merito.</p>	<p><i>Consiglio di Stato, sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7331</i></p>
Variante in corso d'opera in senso proprio	<p>La variante in corso d'opera in senso proprio si ricollega al progetto originario in un rapporto di complementarità ed accessorietà; ciò giustifica le peculiarità del regime giuridico a cui soggiacciono tali tipi di variante sul piano sostanziale e procedimentale.</p>	<p><i>Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Trento, sez. unica, 27 agosto 2024, n. 125</i></p>
Accorpamento e asservimento fondi	<p>Presupposto logico dell'accorpamento e del conseguente asservimento di fondi va rinvenuto nell'indifferenza, ai fini del corretto sviluppo della densità edilizia, come configurato negli atti pianificatori, della materiale collocazione dei fabbricati, atteso che, per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria, assume esclusiva rilevanza il fatto che il rapporto tra area edificabile e volumetria realizzabile nella zona di riferimento resti nei limiti fissati dal piano, risultando neutra l'ubicazione degli edifici all'interno del comparto, fatto salvo, tra l'altro, il rispetto di eventuali prescrizioni sulla superficie minima dei lotti. I principi accolti dalla giurisprudenza amministrativa in tema di accorpamento e asservimento sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i fondi da accorpere devono essere contigui, anche se non necessariamente 	<p><i>Tar Puglia, Lecce, sez. I, 30 agosto 2024, n. 999</i></p>

	<p>adiacenti, potendo anche essere significativamente vicini;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i fondi da accorpate devono avere la medesima destinazione urbanistica e deve sussistere il requisito della omogeneità dell'area da asservire rispetto a quella destinata alla edificazione; - l'asservimento non può essere utilizzato per eludere le prescrizioni urbanistiche che impongono, in una determinata zona, una superficie minima dei lotti, ai fini della loro edificazione. <p>Tali principi si fondano sul presupposto in base al quale in nessun caso le previsioni degli strumenti urbanistici possono essere derogate attraverso atti negoziali posti in essere dai privati.</p>	
<p>Condono edilizio – Preavviso di rigetto</p>	<p>L'istituto del preavviso di rigetto, stante la sua portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione di cui all'art. 10-bis l. n. 241/1990 in quanto preclusivo per il soggetto interessato della piena partecipazione al procedimento e dunque della possibilità di un apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda.</p>	<p><i>Tar Lazio, sez. II, 12 agosto 2024, n. 15796</i></p>
<p>Distanze tra costruzioni</p>	<p>L'art. 9 del DM 1444/1968, relativa alle distanze tra le costruzioni, costituisce una norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e pertanto non è eludibile. Pertanto, le distanze tra le costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via generale ed astratta, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di</p>	<p><i>Tar Lazio, sez. IV, 22 luglio 2024, n. 14860</i></p>

	igiene e di sicurezza, di modo che al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell'applicazione della disciplina in materia di equo contemperamento degli opposti interessi.	
Distanze tra costruzioni - Terrapieno	In tema di distanze legali, rientrano nel concetto di costruzione, agli effetti dell'art. 873 cod. civ., il terrapieno ed i locali in esso ricompresi, avendo il medesimo terrapieno la funzione essenziale di stabilizzare il piano di campagna posto a quote differenti dal fondo confinante, mediante un manufatto eretto a chiusura statica del terreno, e potendo, tuttavia, egualmente qualificarsi il riporto di terra volto a sopraelevare il piano di campagna allo scopo di coprire degli insediamenti edilizi, senza che risulti di impedimento alla ravvisata equiparazione del terrapieno alla costruzione la sopravvenuta separazione del muro di contenimento dal retrostante accumulo di terreno, in quanto tale muro è soltanto diretto ad eliminare la pericolosità del riporto, allorché non sia stata rispettata la distanza solonica di cui all'art. 891 c.c..	<i>Cassazione Civile, sez. II, 8 agosto 2024, n. 22493</i>
Abusi edilizi - Demolizione - Motivazione	Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca della commissione dell'abuso e la data dell'adozione dell'ingiunzione di demolizione, poiché l'ordinamento tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contro legge.	<i>Tar Campania, sez. III, 2 settembre 2024, n. 4790</i>

LL.PP.61-24 - Attuazione delle misure adottate dal Governo in materia di caro materiali - DL Aiuti

PAGAMENTI

I pagamenti continuano a registrare ritardi importanti, rispetto ai quali stiamo chiedendo con insistenza un cambio di passo ai vertici politici e tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Nel dettaglio, la situazione è la seguente:

2° semestre 2022 “opere ordinarie”: si resta ancora in attesa del decreto di ripartizione. Il Ministero ha cominciato ad effettuare alcuni pagamenti della prima parte del 50% (anticipo) dalla scorsa primavera.

4° trimestre 2023: Il decreto ministeriale che ripartisce i 763,6 M€ per il caro materiali del 4° trimestre 2023 è stato adottato il 2 aprile 2024. Ad oggi, il Ministero ha avviato i trasferimenti ad alcune stazioni appaltanti: Autorità portuali, consorzi, comuni. Nelle prossime settimane saranno disposti i trasferimenti agli altri enti.

1° trimestre 2024: secondo le informazioni fornite dal Ministero, il decreto di ripartizione dovrebbe essere adottato prima della pausa estiva.

RISORSE 2024

Anche a seguito delle sollecitazioni Ance, grazie ad alcune variazioni di bilancio, il Ministero ha aumentato la dotazione finanziaria per il caro materiali 2024 in modo da assicurare una dotazione finanziaria consistente, in grado di garantire la copertura delle 4 finestre previste per l'accesso al caro materiali 2024.

Con l'approvazione del DDL di Assestamento di bilancio da parte del Parlamento, la dotazione di competenza per il 2024 del fondo per il Caro materiali passa a 2.802,3 M€.

Gli uffici rimangono a disposizione.

LL.PP.62-24 - Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 2 al 6 settembre 2024

La Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti novità in materia di opere pubbliche

Con l'obiettivo di fornire un costante aggiornamento, la Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna normativa e giurisprudenziale delle ultime novità in materia di opere pubbliche.

**Direzione
Legislazione
Opere Pubbliche**

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

Dal 2 al 6 settembre

Provvedimenti e Atti Normativi

Calamità naturali e ambiente, il Decreto Ricostruzione è legge: le principali novità

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 186 del 9 agosto 2024 è stata pubblicata la legge n. 111 del 8 agosto 2024, di conversione con modifiche del decreto-legge n. 76 dell'11 giugno 2024, recante *“Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali”*, in vigore dal 10 agosto u.s.

Il decreto, come convertito, contiene disposizioni relative ad interventi di protezione civile e di ricostruzione post-calamità, nonché due disposizioni finalizzate a favorire le attività urgenti e necessarie per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, quali il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici di Milano-Cortina.

Di seguito, il riepilogo dei principali contenuti di interesse da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

- **Articolo 4 – Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale (modifica art. 20-ter del d.l. n. 61/2023)**

L'**articolo 4** modifica l'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023, che contiene disposizioni relative ad *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”*.

Con la previsione in commento, in particolare, **viene prorogata la durata dell'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione dopo gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che da giugno 2024 passa al 31 dicembre 2024.**

Si ricorda che al commissario straordinario spetta il potere di agire, mediante ordinanza, anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea

- **Articolo 5 – Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione (modifica art. 20-novies del d.l. n. 61/2023)**

Per quanto di interesse, l'**articolo 5 conferisce al Commissario straordinario alla ricostruzione il potere di individuare con propri provvedimenti e senza oneri per la finanza pubblica, ulteriori soggetti attuatori, oltre a regioni, Ministero della cultura,**

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio, diocesi, enti locali, enti di governo degli ambiti ottimali, consorzi di bonifica.

I nuovi soggetti possono essere amministrazioni centrali dello Stato e loro organismi in house, enti pubblici economici, società partecipate a controllo pubblico e loro controllate, AUSL o istituzioni di alta formazione musicale e coreutica, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici.

La norma prevede che le attività svolte dai predetti organismi in house e dalle società partecipate siano definite mediante convenzioni, i cui oneri, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2% del medesimo quadro economico. Alle convenzioni stipulate con ANAS si applicano le previsioni di cui all'art. 36, commi 3-bis e 3-ter, del d.l. n. 98/2011 relative agli oneri di investimento spettanti ad ANAS.

- **Articolo 6- Infrastrutture stradali e ferroviarie (modifica artt. 20-octies e 20-novies del d.l. n. 61/2023)**

L'articolo 6 aggiunge le infrastrutture ferroviarie nei piani speciali per le infrastrutture stradali redatti e approvati dal Commissario straordinario.

La disposizione prevede la sottoscrizione di una apposita convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI s.p.a., di cui deve essere data comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. **RFI provvede come soggetto attuatore**, per gli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali, nonché al contrasto al dissesto di versante che incombe sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.

- **CAPO II-bis- Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei**

Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti il Capo II-bis concernente "Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei" e il Capo II-ter, recante "Disposizioni per interventi di protezione civile e di coesione". I due Capi riprendono, con modificazioni, il contenuto del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, c.d. decreto Campi Flegrei".

- **Articolo 9-ter – Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei**

Per quanto di stretto interesse, l'articolo 9-ter individua misure urgenti volte a garantire la celere realizzazione di interventi di riqualificazione sismica sugli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei, nonché ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari.

A tal fine, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, è prevista la nomina di un Commissario straordinario, dotato dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, del dl. n. 77/2021 **(comma 1)**.

Si tratta, in particolare, di poteri sostitutivi in caso di inerzia nonché di poteri di deroga, mediante ordinanza motivata, laddove sia strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'adozione delle ordinanze necessita della previa intesa con la regione Campania, ed è autorizzata la possibilità di derogare – nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma – alle previsioni che impongono la previa autorizzazione della Cabina di regia per il PNRR ove non vi sia stata previa autorizzazione del CDM per atti che riguardino la tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale.

Il Commissario, in carica fino al 31 dicembre 2027, predispone e cura l'attuazione di due tipologie di programmi di interventi urgenti, destinati:

– alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità;

– ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei **(commi 2 e 4)**.

Al medesimo Commissario è, inoltre, demandata l'attuazione, con i poteri derogatori di cui sopra, degli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, non ancora avviati e ritenuti urgenti oppure avviati e trasferibili **(commi 13 e 14)**.

- **Articolo 9-quater – Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei**

L'articolo 9-quater reca misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei.

In particolare, si prevede che gli interventi di cui all'articolo 9-ter siano dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e che, ove occorra, costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti (**comma 1**).

In ragione di ciò, si prevede che alle relative procedure di progettazione e realizzazione si applichino, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (che prevedono, tra l'altro, il ricorso alla procedura negoziata senza bando, con invito a cinque operatori, nonché la possibilità dell'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica).

È, altresì, ammessa la deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici, con riferimento:

1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7 (**comma 2**).

Da ultimo, tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del codice appalti e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro (**comma 3**).

- **Articolo 9-quinquies – Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica**

Per quanto di interesse, l'articolo prevede che, al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il Commissario straordinario provveda, con i poteri e le modalità previste all'articolo 9-ter, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti

autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024.

- **Articolo 11- Fondazione “Milano Cortina 2026” (interpretazione autentica art. 2 del d.l. n. 16 del 2020)**

L'articolo 11 chiarisce – in via di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 (che già disponeva che la Fondazione Milano Cortina operasse “in regime di diritto privato”) – **che le attività svolte dalla Fondazione “Milano Cortina 2026” non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico. La Fondazione “Milano Cortina 2026”, inoltre, opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.**

Sul punto, si ricorda che nel comunicato stampa emesso dal CDM in merito all'adozione del decreto-legge in esame si leggeva che “*già la sentenza n. 362/2004 del TAR. per il Piemonte aveva escluso la natura di organismo di diritto pubblico dell'allora Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006 (TOROC). In precedenza, anche la Commissione Europea nell'ambito della deliberazione 1576 del 17 luglio 2002, aveva precisato che il TOROC Commissione Europea svolgeva attività imprenditoriale in regime di concorrenza con gli organizzatori di altri grandi eventi sportivi, dovendo vendere sul mercato diritti di marketing legati all'evento.*

La natura giuridica della Fondazione Milano-Cortina è stata affrontata con quattro pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato:

- *Il parere del 24 giugno 2020, evidenzia come la Fondazione non risulti riconducibile a nessuna delle categorie assoggettabili al codice dei contratti pubblici;*
- *Il parere del 28 luglio 2020, evidenzia che alla Fondazione non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 23-bis e 23-ter del d.l. n. 201/2011 e dell'art. 1, commi 471 e 472, della legge n. 147 del 2013 sui compensi erogati ai propri dipendenti e amministratori, rimarcando che la Fondazione reperirà le fonti di finanziamento sul mercato in virtù di attività di tipo negoziale;*
- *Il parere del 16 febbraio 2021 affronta il tema delle garanzie e del rischio che le attività della Fondazione possano gravare a fine Giochi sugli enti pubblici, evidenziando che tale circostanza non incide sulla natura della Fondazione, che resta non qualificabile come organismo di diritto pubblico;*
- *Il parere del 16 marzo 2021 conferma tutti i precedenti pareri anche laddove la Fondazione ricevesse anticipazioni da enti pubblici, imputando poi i costi al fondo di gestione derivante da attività di marketing, ribadendo solo “l'opportunità – al fine di limitare il più possibile la necessità che le*

Amministrazioni centrali e territoriali siano chiamate a colmare eventuali deficit della Fondazione – che quest’ultima, nella determinazione dei compensi e, più in generale, nella quantificazione dei costi, si ispiri a criteri di contenimento ed economicità”.

In conclusione, il comunicato ribadiva che la Fondazione è stata istituita per adempiere a obblighi di natura privatistica, come già prevede l’articolo 2 comma 2 del D.L. 216/2020, e che la disposizione in commento “*offre quindi certezza rispetto al quadro giuridico che ne regola le attività, offrendo i chiarimenti necessari per le complesse e urgenti attività di gestione, organizzazione, promozione. e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, così scongiurando il pericolo di ritardi che comprometterebbero la realizzazione dell’evento”.*

Per maggiori informazioni, visitare il portale ANCE [qui](#).

Decreto infrastrutture e investimenti strategici: le misure d’interesse per il settore

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 194 del 20 agosto 2024, è stata pubblicata la legge n. 120 del 8 agosto 2024, di conversione con modifiche del decreto-legge n. 89 del 29 giugno 2024, recante “Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport”, entrata in vigore il 21 agosto 2024.

Di seguito, l’analisi dei principali contenuti di interesse da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)

La disposizione, che ha subito alcune modifiche in conversione è, anzitutto, volta ad introdurre una disciplina di aggiornamento dei piani economico-finanziari delle società concessionarie.

Viene, infatti, introdotta una nuova previsione dopo il comma 3 dell’art. 13 del dl. n. 162/2019, con cui si dispone che, entro il 31 luglio 2024, le società concessionarie per le quali intervenga la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell’anno 2024 siano tenute a presentare le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti. L’aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro il 31 dicembre 2024 **(comma 1)**.

La previsione introduce, poi, misure relative alla realizzazione dell’intervento viario Tarquinia-Palazzi, in particolare relativamente all’entità del corrispettivo da riconoscere all’Autostrada Tirrenica S.p.a. da parte di ANAS per l’acquisto dei progetti.

Infatti, mediante la modifica dell'articolo 2, comma 2-ter del dl. n. 121/2021, si prevede che l'acquisto da parte di ANAS SPA dei progetti dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi avvenga sulla base di una quantificazione elaborata a valle di una valutazione documentale e contabile affidata a una primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio, i cui oneri sono a carico della società ANAS Spa. **(comma 2).**

Con una nuova previsione, mediante intervento di proroga del termine previsto dall'articolo 2 del d.l. n. 121/2021, si prevede che l'affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale Autobrennero, per cui la norma già disponeva che lo stesso potesse avvenire mediante ricorso alle procedure dell'art. 183 del codice degli appalti 50/2016 da concludere entro il 30 giugno 2023, possa avvenire secondo le medesime procedure da bandire entro il 31 dicembre 2024 **(comma 2-bis).**

Articolo 2 (Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)

La norma contiene disposizioni volte a favorire l'operatività della società per azioni costituita per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Per quanto di interesse, mediante intervento sul dl. n. 35 del 2023, si prevede che gli atti aggiuntivi alla convenzione stipulata tra il MIT e la concessionaria siano assentiti con decreto MIT di concerto col MEF, sentite le Regioni Calabria e Sicilia *(e non più, dunque, con decreto del Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE)*. **(comma 1, lettera a), numero 1.1)).**

Si elimina, inoltre, l'obbligo di approvare il progetto esecutivo dell'opera entro il 31 luglio 2024, prevedendo solo che lo stesso sia approvato anche per **fasi costruttive**, e si prevede che il costo del progetto debba comunque risultare coerente con le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'intervento **(comma 1, lett. a) n. 1.2) e 2)).**

Le modifiche successive sono volte a chiarire che, ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi (funzionale al calcolo dell'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale), dovranno essere presi in considerazione solamente i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno **(comma 1, lettera a), nn. 3.1) e 3.2)).**

Infatti, con riferimento all'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale, si prevede che, ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore dei progetti, si proceda calcolando il rapporto tra:

a) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023;

b) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021.

Come esplicitato nella relazione illustrativa, la disposizione intende chiarire che il confronto dell'incremento tariffario 2021/2023 dovrà essere operato solo rispetto ai lavori remunerati con i predetti tariffari, escludendo quindi dal calcolo dell'incremento quelle lavorazioni, previste dai progetti individuati, che non trovano corrispondenza nei tariffari in vigore e che sono associate a "nuovi" prezzi, non parametrati ai tariffari vigenti.

Si aggiunge, inoltre, il nuovo comma 8-sexies, a tenore del quale l'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi è sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione di uno o più soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (**comma 1, lettera a), numero 4**).

Articolo 3 (Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari)

La norma è volta, da un lato, ad adottare un piano di **razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite a taluni commissari straordinari e, dall'altro, a prevedere la nomina di uno o più commissari straordinari per la realizzazione o il completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti, nonché delle opere alle stesse connesse o strumentali.**

In particolare, si prevede che, con DPCM da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, sia adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati (**comma 1**):

1) per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del dl. "sblocca cantieri", n. 32 del 2019. Sul punto, la relazione illustrativa al decreto-legge precisa che, **attualmente, sono stati nominati 43 commissari per 117 interventi, distinti nelle macrocategorie: dighe, porti, presidi, RFI, strade, TRM, ANAS, edilizia statale;**

2) nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge, individuati nell'Allegato I al decreto.

Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di adozione del piano di razionalizzazione, si consente di procedere, nel rispetto dei criteri e con le modalità sopra illustrate, anche oltre il termine di novanta giorni (**comma 3**).

I criteri per la redazione del piano, nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da disposizioni di legge, sono i seguenti **(comma 2)**:

– **riduzione del numero dei commissari**, tenuto dell'omogeneità del settore di intervento, dell'ambito territoriale di riferimento, della rilevanza economica degli interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di supporto;

– **individuazione di eventuali lotti funzionali aggiuntivi da affidare alla competenza del commissario straordinario**, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'opera e delle specifiche caratteristiche di complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, complessità delle procedure tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti;

– **revoca dei commissari nominati**, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, nonché del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari.

Si prevede, inoltre, che con uno o più DPCM da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate le **opere relative ai progetti per la realizzazione della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti, nonché le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti (comma 5)**.

A seguito di una modifica inserita in fase di conversione, il testo prevede ora che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dai commissari straordinari nominati ai sensi del comma 5 in commento.

I commissari straordinari così nominati sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.a. dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai nuovi commissari straordinari per le opere TEN-T potranno essere affidate le funzioni commissariali già affidate ai commissari nominati a legislazione vigente in relazione a singoli interventi ricompresi nelle predette reti di trasporto.

La disposizione precisa, altresì, che, qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di individuazione delle opere, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di copertura finanziaria, ovvero di sostituzione dei commissari, sia possibile procedere anche oltre il termine del 31 dicembre 2025.

Ai commissari si applicano talune previsioni dell'art. 4 del decreto "Sblocca cantieri", ed in particolare:

- comma 1 (quarto, quinto, sesto periodo), recante le ulteriori modalità di nomina e di eventuale sostituzione degli stessi;
- comma 2 (ad esclusione del quinto periodo), recante i poteri dei commissari;
- comma 2-bis, recante specifiche disposizioni relative alle infrastrutture ferroviarie;
- comma 3, recante specifiche deroghe;
- comma 3-bis, recanti disposizioni relative all'apertura di contabilità speciali; e
- comma 4 (primo periodo), recante gli obblighi di rendicontazione al CIPES.

Con specifico riferimento ai poteri derogatori, vi è dunque quello di **deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici**, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.

Il comma in esame prosegue nel chiarire che i Commissari straordinari in commento sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate all'opera siano sufficienti alla sua realizzazione.

In ultimo, la disposizione prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, con il compito di coordinare l'attività dei Commissari, di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonché di predisporre il sopra citato piano di razionalizzazione, la cui composizione è definita mediante decreti MIT (**commi 6 e 7**).

Articolo 5. (Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali)

Il nuovo comma 4-bis, introdotto in conversione, prevede che al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina, con decreto DPCM si proceda alla nomina di un **Commissario Straordinario dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge "Sblocca cantieri"**, ossia del potere di deroga mediante ordinanza alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni in materia di subappalto.

Articolo 7 (Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto Stoppani)

La previsione in esame si riferisce al Sito di Interesse Nazionale Stoppani che, a tenore della relazione illustrativa, si estende per circa 262.000 mq a terra (sia aree pubbliche che private) e circa 1,7 milioni di mq a mare (sono interessati i litorali sia del comune di Cogoleto che del comune di Arenzano), e che è interessato da **attività di bonifica e messa in sicurezza dopo diverse attività inquinanti**.

In particolare, si prevede la nomina con DPCM, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, di un **commissario straordinario con il compito di completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale del Sito. (comma 1)**

Il commissario straordinario subentra al Prefetto di Genova, già dotato del potere di deroga a diverse disposizioni del previgente codice appalti nonché alle norme regionali, la cui derogabilità viene mantenuta anche per il Commissario in questione. Si prevede, comunque, **espressamente, il potere del Commissario di operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e del 21 del 2012, nonché' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (comma 3).**

Inoltre, il Commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., peraltro già individuata dal Prefetto di Genova quale stazione appaltante degli interventi che erano di sua competenza, come chiarito dalla citata relazione illustrativa (comma 5).

Per maggiori informazioni, visitare il portale ANCE [qui](#).

V36-24 - Webinar DL Salva casa: le novità in edilizia

Organizzato dall'Ance il webinar sulle novità in materia di edilizia introdotte dal DL Salva casa

Si svolgerà mercoledì 11 settembre alle ore 14.30 il webinar Ance sulle novità introdotte dal DL Salva casa.

La partecipazione è riservata alle Associazioni territoriali e alle imprese associate e per garantire una migliore organizzazione è richiesta la trasmissione di eventuali quesiti prima del webinar all'indirizzo mail ediliziaeterritorio@ance.it

Clicca [qui](#) per accedere al modulo di iscrizione.